

## DELEGHE IN ASSEMBLEA:

"L'articolo 67 delle D.A. del c.c., anche dopo la riforma, conferma il principio generale secondo il quale "ogni condomino può intervenire in assemblea anche a mezzo di rappresentante".

La rappresentanza è un rapporto giuridico basato sulla fiducia e, pertanto, le regole generali in materia non ammettono che il delegato (cioè chi riceve la prima delega) possa a sua volta subdelegare qualcun altro al suo posto."